

Nuova Accademia S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

Approvazione	CdA Nuova Accademia srl
I aggiornamento	16/03/2017

Nuova Accademia S.r.l.

INDICE

<i>PARTE GENERALE</i>	5
1. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001	6
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	6
1.2. I reati presupposto	7
1.3. Le sanzioni	16
2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo e le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	17
2.1. Le previsioni del Decreto	17
2.2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	19
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nuova Accademia S.r.l.	20
3.1. L'attività di Nuova Accademia S.r.l.	20
3.2. Le azioni preliminari all'adozione del Modello della Società	21
All'esito delle attività sopra indicate sono stati formulati gli appositi suggerimenti	22
3.3. La struttura del Modello	23
4. Il Modello di <i>governance</i> e la struttura organizzativa di Nuova Accademia S.r.l.	24
4.1. Il modello di <i>governance</i>	24
4.2. La struttura organizzativa	25
5. Il sistema di deleghe e procure	28
6. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza	28
7. I punti di controllo	29
8. Il controllo di gestione	29
9. L'Organismo di Vigilanza	30
9.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina	30
9.2. Compiti, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31
9.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	32
9.4. L'attività di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	34
Quanto all'attività di <i>reporting</i> dell'OdV verso gli organi sociali, l'OdV:	34
10. Il Codice Etico e Deontologico ed il suo Addendum	35
11. Il Sistema Disciplinare	36
11.1. L'adozione del Sistema Disciplinare	36
11.2. La struttura	36
12. Comunicazione e formazione sul Modello e sui protocolli	37
13. Aggiornamento del Modello	38
<i>PARTE SPECIALE A</i>	39
<i>REATI CONTRO LA P.A.</i>	39
1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001). Esemplicazioni di modalità di commissione dei reati.	42
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	46
4. Individuazione delle aree c.d. "strumentali"	75
5. Principi generali di comportamento	103
6. Gestione delle operazioni sensibili	105
7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	105
<i>PARTE SPECIALE B</i>	106
<i>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</i>	106
1. Definizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 <i>octies</i> del Decreto. Esemplicazioni di modalità di commissione dei reati	107
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	111
3. Principi generali di comportamento	129
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	130
<i>PARTE SPECIALE C</i>	132
<i>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</i>	132
1. I delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter. Definizione delle fattispecie di reato ed esemplificazione delle modalità di commissione dei reati.	133
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	139
3. Principi generali di comportamento	150
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	150

Nuova Accademia S.r.l.

<i>PARTE SPECIALE D</i>	152
<i>REATI SOCIETARI</i>	152
1. I reati societari di cui all'art. 25 <i>ter</i> del Decreto. Esemplicazioni di modalità di commissione dei reati.	153
2. Attività sensibili nell'ambito dei reati societari	159
3. Principi generali di comportamento	161
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	162
<i>PARTE SPECIALE E</i>	164
<i>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	164
1. I reati di cui all'art. 25 <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/2001	165
2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di Nuova Accademia S.r.l.	167
2.1. Criteri seguiti per l'analisi del rischio	167
2.2. Identificazione dei rischi Si riportano di seguito i rischi individuati, segnalando che per una completa analisi si rimanda al DVR, in cui sono dettagliati i rischi identificati, anche in relazione alle specifiche mansioni.	169
3. La struttura organizzativa di Nuova Accademia S.r.l. in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	171
4. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società	173
5. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari	174
5.1. I principali doveri e compiti dei Datori di Lavoro	174
5.2. I principali doveri e compiti del RSPP	177
5.3. I principali doveri e compiti degli APS e degli API e del Coordinatore delle emergenze	178
5.4. I principali doveri e compiti dei RLS	178
5.5. I principali doveri e compiti del Medico Competente	179
5.6. I principali doveri e compiti dei Lavoratori	180
5.7. I principali doveri e compiti dei Terzi Destinatari	181
6. I principi alla base delle prassi aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	182
7. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	182
<i>PARTE SPECIALE F DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</i>	184
1. Definizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 <i>bis</i> del Decreto. Esemplicazione delle modalità di commissione dei reati	185
2. Aree a rischio reato, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	194
3. Principi generali di comportamento	197
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	198
<i>PARTE SPECIALE G</i>	199
<i>REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i>	199
1. Il reato di cui all'art. 25 <i>decies</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplicazioni delle modalità di commissione del reato	200
2. Le aree a rischio reato, le attività "sensibili" e i reati astrattamente ipotizzabili. Le funzioni aziendali coinvolte. I punti di controllo esistenti.	201
3. Principi generali di comportamento	214
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	215
<i>PARTE SPECIALE H</i>	216
<i>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE</i>	216
1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 24 <i>novies</i> . Esemplicazione delle modalità di commissione dei reati	217
2. Le aree a rischio reato, le attività "sensibili" e i reati astrattamente realizzabili. Le funzioni aziendali coinvolte e i punti di controllo esistenti.	221
3. Principi generali di comportamento	231
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	233
<i>PARTE SPECIALE I</i>	234
<i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE</i>	234
1. I reati di cui all'art. 25 <i>quinquies</i> e 25 <i>duodecies</i> del D.lgs. 231/2001.	235
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	238
3. Principi generali di comportamento	253
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	254
<i>PARTE SPECIALE L</i>	255
<i>CORRUZIONE TRA PRIVATI</i>	255
1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>ter</i>	256
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	257
3. Individuazione delle aree c.d. "strumentali"	275
4. Principi generali di comportamento	291

Nuova Accademia S.r.l.

5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	292
<i>PARTE SPECIALE M</i>	293
<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE</i>	293
1. Definizione delle fattispecie di reato e modalità di realizzazione dei reati	294
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	304
3. Principi generali di comportamento	312
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	313
<i>PARTE SPECIALE N</i>	314
<i>REATI AMBIENTALI</i>	314
1. I reati di cui all'art. 25 <i>undecies</i> del d. lgs. n. 231/2001. esemplificazione delle possibili modalità di commissione	315
2. Aree a rischio, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. Funzioni aziendali coinvolte e punti di controllo esistenti	332
3. Principi generali di comportamento	336
4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	337

Nuova Accademia S.r.l.

PARTE GENERALE

1. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, "Decreto"), ha attuato la delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Il Decreto ha introdotto a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. 'apicali')¹;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. 'subordinati').

E' stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*² ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

¹ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

² Era escluso che una società potesse comparire nella veste di *imputato* nell'ambito di un processo penale.

Nuova Accademia S.r.l.

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa *ex Decreto*, nella Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate, come rilevanti solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)³.

I.2. I reati presupposto

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione. Si riportano di seguito i reati presupposto.

L'**art. 24 e 25** del Decreto sanciscono la responsabilità dell'ente per i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (316 *ter* c.p.).

L'**art. 24 BIS** è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001. I **reati informatici** previsti dall'**art. 24 bis** sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);

³ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

Nuova Accademia S.r.l.

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.); la norma in questione⁴ estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)⁵;
 - falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)⁶;
 - falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
 - altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.);
 - uso di atto falso (art. 489 c.p.);

⁴ Art. 491 bis c.p.: *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

⁵ Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]e»

⁶ Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».

Nuova Accademia S.r.l.

- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

Di recente, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto, i **delitti di criminalità organizzata**. L'**ART. 24 TER**, introdotto nel Decreto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevede infatti la responsabilità degli enti per la commissione dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p., articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

L'ART. 25 BIS, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di **falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati**. I reati ivi elencati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste

Nuova Accademia S.r.l.

dall'ART. 25 **BIS** del Decreto, aggiungendo alcuni **reati che tutelano la proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto dall'ART. 25 **BIS 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio** e, segnatamente, considerando i seguenti reati

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Il D. Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto, l'ART. 25 **TER** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di **reati societari**, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69); falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 *bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁷;

⁷ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F.) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione)[vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

Nuova Accademia S.r.l.

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)⁸;
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)⁹;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c., aggiunto dalla legge n. 262/2005);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- **corruzione tra privati**(art. 2635, comma III c.c.. introdotto dalla L. 190/2012);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'ART. 25 *QUATER* introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*” siglata a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente “*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*”, ha inserito l'ART. 25 *QUATER 1* che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**.

L'ART. 25 *QUINQUES* è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la

⁸ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.lgs. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

⁹ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Nuova Accademia S.r.l.

prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata “*dei delitti contro la personalità individuale*”.

L’elenco di reati rilevanti comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁰;
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

L’art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l’**ART. 25 SEXIES** che configura la responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di commissione dei **delitti c.d. di market abuse**, vale a dire:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter T.U.F.).

L’**ART. 25 SEPTIES** è stato introdotto dall’art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall’art. 30 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TU). Il nuovo testo prevede la responsabilità dell’ente per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo, commesso con violazione dell’art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 589 c.p.);

¹⁰ Articolo inserito dall’art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Il testo precedente era il seguente: «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [II]. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. [III]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*». Vedi quanto disposto dagli artt. 11, 12, 13 e 14 della l. 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016) e dall’art. 3 l. n. 199 cit.

Nuova Accademia S.r.l.

- omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella interdittiva.

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "**reati transnazionali**". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", e che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato;
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);

Nuova Accademia S.r.l.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'ART. 25-*OCTIES* è stato introdotto dall'art. 63 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, e ha ampliato l'elenco dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**.

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'**autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.)** e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 *octies* del Decreto sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *NOVIES* volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Sono rilevanti i reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171- *bis*, 171- *ter*, 171- *septies* e 171- *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'ART. 25 *DECIES* a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377- *bis* del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Infine, l' Art. 25 - *UNDECIES* ¹¹, inserito con l'approvazione il 7 luglio 2011 del "Decreto Legislativo di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento

¹¹ In particolare sono state introdotte le fattispecie di cui all'art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e art. 733 *bis* c.p. (Danneggiamento di habitat). Con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice Dell'Ambiente), si ricordano: le violazioni concernenti gli scarichi di acque all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all'esercizio di attività pericolose all'art. 279, nonché quelle relative alla c.d. autorizzazione ambientale integrata prevista dall'articolo 29 *quatordecies*. A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); alcune violazioni di cui alla legge n. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; e alcuni reati previsti nel D.lgs. 202 /2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Nuova Accademia S.r.l.

provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" e che, oltre ad introdurre nuove condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati, sancisce la responsabilità delle persone giuridiche, per alcuni **reati ambientali**, prevedendo sia sanzioni pecuniarie che interdittive.

Di recente, inoltre, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - *bis* dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale;
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale;
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti.

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'**articolo 25 duodecies** che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* c.p. (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Esaurita l'elencazione dei reati presupposto, si evidenzia che l'art. 23 del Decreto ("Inosservanza delle sanzioni interdittive"), introduce uno specifico reato la cui condotta si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure. Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

Nuova Accademia S.r.l.

Deve notarsi, infine, che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla commissione (c.d. consumazione) dei reati presupposto, ma essa sussiste anche ove i reati siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Da ultimo, vale la pena di ricordare i profili dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4 che precisa come nei casi di reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille), e viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)
- iv. pubblicazione della sentenza

Nuova Accademia S.r.l.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo e le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della

Nuova Accademia S.r.l.

responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Nuova Accademia S.r.l.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 stabilisce che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 poi nel marzo 2008, ed infine nel marzo 2014 (di seguito, anche 'Linee Guida')¹². Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati dalla Confindustria, le cui Linee Guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del modello. In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;

¹² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008 e, con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

Nuova Accademia S.r.l.

- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nuova Accademia S.r.l.

3.1. L'attività di Nuova Accademia S.r.l.

Nuova Accademia S.r.l. (di seguito anche solo la "Società"), società italiana avente sede legale a Milano, di cui fanno parte NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano (di seguito anche solo "NABA") e Domus Academy (di seguito anche solo "DA"), svolge la sua attività nel campo della formazione.

In particolare NABA sviluppa la sua attività di formazione, ricerca e produzione nei settori: pittura e arti visive, scenografia, design, fashion design, graphic design e art direction, media design e rilasciando diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.

NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano è legalmente riconosciuta e inserita nel sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

DA svolge la sua attività nel campo della formazione professionale attraverso corsi specializzati nei settori del design, della moda, delle scienze, delle arti, dell'industria, del commercio in generale con particolare riferimento alle nuove tecnologie, la promozione del design, della moda, la promozione di mostre, convegni, pubblicazioni, nonché la prestazione di servizi attinenti ai settori sopraindicati e la ricerca nei predetti settori. DA rilascia attraverso l'accreditamento NABA, Diplomi Accademici di primo livello.

Nuova Accademia S.r.l. dal 2009 fa parte del Gruppo *Laureate International Universities*, un network internazionale di qualità e innovazione nel campo dell'istruzione, presente in 29 nazioni localizzate in Nord America, America Latina, Asia, Europa e Nord Africa Medio Orientale.

Nuova Accademia S.r.l.

Nell'ambito della sua attività, la Società opera autonomamente o in collaborazione con altri enti, in ottemperanza ai principi e alle leggi che regolano l'attività delle istituzioni private accademiche che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Nell'ambito della propria *mission* la Società può svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- organizzare corsi accademici di formazione nel settore delle arti visive, della moda, del design, della grafica e comunicazione pubblicitaria e multimediale, delle arti tecnologiche e delle discipline dello spettacolo, della conservazione del patrimonio artistico e del restauro;
- organizzare corsi formazione e di specializzazione tecnica e superiore di qualsiasi ambito disciplinare;
- organizzare corsi per studenti provenienti da università o accademie straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
- organizzare attività di informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, compresa l'organizzazione di stage e tirocini formativi in Italia e all'estero;
- organizzare e gestire in conto proprio convitti e pensionati universitari per giovani, convittori ed esterni;
- organizzare attività sportive e culturali;
- organizzare e gestire circoli ricreativi, palestre per attività sportive, curative, correttive, rieducative ed artistiche, asili nido aziendali;
- organizzare e gestire l'esercizio di giornali, riviste ed attività editoriali, librerie anche musicali in genere sempre a scopo culturale;
- organizzare spettacoli ricreativi e culturali, nonché mostre d'arte e diffondere gratuitamente materiale scolastico di propaganda.

La Società attribuisce una notevole considerazione agli aspetti etici dell'impresa e, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto al fine di implementare un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di irregolarità o malpractice nello svolgimento della propria attività, e di conseguenza limitare il rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.2. Le azioni preliminari all'adozione del Modello della Società

La Società ha deciso di dotarsi di un Modello con lo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Per procedere alla predisposizione del Modello, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita analisi l'organizzazione e l'attività della Società.

Sulla base di una metodologia consolidata è stato costituito un Gruppo di Lavoro formato da alcune risorse aziendali individuate dalla Società assistite da consulenti esterni specializzati,

Nuova Accademia S.r.l.

al fine di svolgere tutte le attività preparatorie del presente Modello.

Dal punto di vista metodologico, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con la inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali.

L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di alcune interviste ai referenti della Società.

In conclusione di questa attività, è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o delle "attività sensibili", ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società.

Per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibili", inoltre, sono state individuate le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le c.d. aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato".

Anche con riferimento alla L. n. 123/2007, che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, è stata condotta un'analisi che ha tenuto conto dell'indicazione delle *best practice* in materia. Secondo le Linee guida di Confindustria, infatti, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche 'SSL'), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In via preliminare, quindi, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali i documenti di valutazione dei rischi, il DUVRI, ecc.) e necessaria alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL.

Il Gruppo di Lavoro ha, dunque, verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività ed ai luoghi e posti di lavoro.

All'esito delle attività sopra indicate sono stati formulati gli appositi suggerimenti

3.3. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione e predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale (Documento di Sintesi) nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche 'Protocolli'), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- i punti di controllo;
- il sistema di controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa e sistema di monitoraggio della sicurezza);
- il *Codice Etico e Deontologico* ed il relativo Addendum;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

Sempre nella Parte Generale, è riportata sinteticamente la regolamentazione dell'OdV, oggetto di un ulteriore documento: lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza. La "Parte Speciale" è suddivisa in nove parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare:

- A. Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione
- B. Parte Speciale B, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- C. Parte Speciale C, relativa ai reati concernenti la criminalità organizzata;
- D. Parte Speciale D, relativa ai reati societari;
- E. Parte Speciale E, relativa ai reati commessi in violazione delle norme sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- F. Parte Speciale F, relativa ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- G. Parte Speciale G, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- H. Parte Speciale H, relativa ai reati in materia di diritto di autore;
- I. Parte Speciale I, relativa ai delitti contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- L. Parte Speciale L, relativa al reato di corruzione tra privati;
- M. Parte Speciale M, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale;
- N. Parte Speciale N, relativa ai reati ambientali.

Nuova Accademia S.r.l.

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato dai seguenti specifici documenti:

- il *Codice Etico e Deontologico* ed il suo Addendum;
- il Sistema Disciplinare;
- lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Un breve richiamo dei principali aspetti di questi ultimi documenti sarà svolto nei paragrafi successivi.

4. Il Modello di *governance* e la struttura organizzativa di Nuova Accademia S.r.l.

La *governance* e l'organizzazione interna della Società sono strutturate in modo da assicurare alla Società l'attuazione della propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi.

4.1. Il modello di *governance*

Nuova Accademia S.r.l. è una società a responsabilità limitata con socio unico. Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha adottato il sistema di *governance* di seguito descritto.

L'Assemblea dei soci

A mente dello Statuto, l'assemblea dei soci è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto. In particolare, come previsto dallo Statuto, sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli organi sociali;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione della società nonché le conseguenti delibere;
- gli argomenti sottoposti al suo esame da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- tutte le Materie riservate (specificatamente definite nello stesso Statuto);
- le altre materie previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società senza alcuna distinzione, né limitazione, per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto la legge o lo statuto riservano all'assemblea e nel rispetto delle normative vigenti in materia di istituzioni private accademiche che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Nuova Accademia S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri (amministratori delegati). Può altresì nominare un comitato esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, attribuzioni e modalità di funzionamento. Il Consiglio può inoltre conferire incarichi speciali ad altri amministratori che, in ogni caso non avranno la qualifica di amministratori delegati.

Al presidente del Consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori *ad negotia* per determinati atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore della Nuova Accademia di Belle Arti Milano e approva il regolamento generale proposto dal consiglio accademico della stessa.

Al momento dell'adozione del presente Modello, sono 5 i consiglieri in carica. Sono stati, inoltre, nominati un Presidente e un vice presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è monocratico, composto da 1 sindaco, nominato e funzionante a norma di legge.

La Società di Revisione:

La Società ha affidato ad una Società di Revisione, iscritta all'Albo Speciale, l'incarico del controllo contabile dei conti della Società.

4.2. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna funzione aziendale.

La Società si è inoltre dotata di un "Regolamento Generale" che disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture della stessa, al Regolamento Generale è data adeguata forma di pubblicità all'interno della Società.

In particolare il Regolamento Generale definisce gli organi di governo dell'accademia. Invero, in esecuzione della Legge 508/99, l'organizzazione dell'accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi; strutture didattiche (di produzione e di ricerca) e strutture di servizio.

Gli organi di governo

Nuova Accademia S.r.l.

Nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Gli organi di governo sono:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) l'Amministratore Delegato
- f) il Comitato Esecutivo
- g) il Collegio Sindacale

Gli organi consultivi, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:

- a) Nucleo di Valutazione
- b) Consulta degli studenti
- c) Collegio dei docenti

Strutture didattiche e di servizio

L'organizzazione accademica si articola in ambiti disciplinari definiti Dipartimenti, come previsto dalle normative ministeriali; strutture organizzative definite Istituti, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi che ad essi afferiscono e strutture di servizio o Uffici, con funzioni di erogazione di servizi generali e di supporto alla didattica.

La Società si è inoltre dotata di un organigramma aziendale che individua le diverse direzioni/funzioni aziendali. L'assetto organizzativo della Società può essere sintetizzato come segue. Al Chief Executive Officer riportano:

1) Business Development;

2) Design category Projects;

3) Finance & Administration. Al suo interno la direzione è articolata nelle seguenti Unità:

- Administration;
- Financial Planning, and Analysis;
- IT;
- Campus Operations (Laboratories; Facilities; Library e Academic Registration);
- Housing;
- Purchases;

Nuova Accademia S.r.l.

Con riferimento alla gestione degli aspetti contabili e fiscali si precisa che tale attività è svolta in maniera centralizzata dal relativo team del Gruppo Laureate, fermo restando la verifica e il controllo da parte delle Unità Finance e Administration sopra descritta.

4) HR, Industry Relations and Placement. Al suo interno la direzione è articolata nelle seguenti Unità:

- HR Management;
- HP Processes and Development;
- Career Services;
- Industry relations;
- Industry Research and Initiatives;
- C-Park Lab;

5) Marketing and Enrollment. Al suo interno la direzione è articolata nelle seguenti unità:

- Digital Marketing;
- Undergraduate Domestic Enrollment;
- International Admissions and Business Support;
- Direct Enrollment;
- Marketing and Communication;
- International Enrollment;

6) Academic Affairs. Al suo interno la direzione è articolata nelle seguenti Unità:

- Academic Processes, Quality and Accreditation;
- LIU Partnerships;
- LIADE Academic Projects;
- Academic Services;
- Domus Academy Institute;
- NABA Dipartimento Progettazione e Arti Applicate;
- NABA Dipartimento Arti Visive.

Nuova Accademia S.r.l.

Deve segnalarsi tra l'altro che la Società ha stipulato appositi contratti di servizi con altre società del Gruppo.

5. Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione è preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri (amministratori delegati). Può altresì nominare un comitato esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, attribuzioni e modalità di funzionamento.

Il Consiglio può inoltre conferire incarichi speciali ad altri amministratori che, in ogni caso non avranno la qualifica di amministratori delegati.

Al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori *ad negotia* per determinati atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Ciascuno degli atti di delega o conferimento di poteri di firma, debitamente formalizzato, fornisce le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita;
- il limite di valore entro cui il procuratore è legittimato ad esercitare il potere conferitegli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Sulla scorta del principio del "four eyes" è necessaria, in relazione a determinati atti e al superamento di determinati importi, la firma congiunta di due procuratori, specificatamente individuati.

6. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008, la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa della Società in materia salute e sicurezza sul lavoro ('SSL') nell'ottica di

Nuova Accademia S.r.l.

eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati, i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- il responsabile al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche solo “RSPP”);
- gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche solo “ASPP”);il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche solo “ASPP”);
- il medico competente;
- il Coordinatore emergenze (Addetti al Primo Soccorso - Addetti Emergenza incendio)
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all’azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL (es. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione).

La gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza sono descritte nei documenti aziendali rilevanti in tema di SSL (DVR, DUVRI ecc.), il cui contenuto è brevemente descritto, tra l'altro, nella Parte Speciale E, relativa ai Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. I punti di controllo

La Società dispone di un sistema di punti di controllo con riferimento alla gestione delle attività aziendali e, in particolare, con riguardo alle attività che insistono nelle aree a rischio reato.

I punti di controllo adottati dalla Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

8. Il controllo di gestione

Nuova Accademia S.r.l.

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

9. L'Organismo di Vigilanza

9.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida delle Associazioni di Categoria, la Società ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, tenuto conto della dimensione ed organizzazione della Società.

L'OdV è, dunque, costituito da due componenti appartenenti al Gruppo Laureate e da un componente esterno alla Società, esperto in materia di controllo interno e in tematiche connesse al D.lgs. 231/2001. La scelta è stata effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo e rimane in carica per la durata di 3 anni.

La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza nonché le cause di ineleggibilità e decadenza sono specificati nel documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" che è parte integrante del presente Modello. Di seguito, quindi, verranno riportati i tratti essenziali della disciplina, rimandando per gli aspetti di dettaglio al documento specifico.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. In particolare, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, così evitando che sia pregiudicata l'obiettività del suo giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di conoscenze specifiche, sia di carattere ispettivo che di consulenza, necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: per garantire questo indispensabile requisito la struttura dell'OdV

Nuova Accademia S.r.l.

- è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza e a tal fine è provvista di un budget idoneo nonché di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti richiesti.

I componenti esterni alla Società chiamati a svolgere il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale sono rieleggibili.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce con delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad essi assegnati, nonché con la medesima delibera definisce il budget annuale messo a disposizione dell'OdV per lo svolgimento delle sue funzioni.

9.2. Compiti, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV della Società è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, all'Organismo di Vigilanza spettano, pertanto i seguenti compiti:

- a) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
- b) aggiornamento del Modello, ovvero:
 - proporre all'organo amministrativo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- c) informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, anche

Nuova Accademia S.r.l.

- ‘Destinatari’);
 - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- d) gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero:
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, all’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri.

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

9.3. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L’OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - 2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di

Nuova Accademia S.r.l.

- altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
 - 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - 6) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - 7) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - 8) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle prassi aziendali o ai criteri predeterminati.

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- 2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 3) eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 4) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- 5) le decisioni relative alla richiesta o alla domanda di rinnovo di licenze autorizzazioni ecc.;
- 6) i prospetti riepilogativi di eventuali gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato o eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.
- 7) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di

Nuova Accademia S.r.l.

sicurezza; gli eventuali aggiornamenti del DVR; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;

- 8) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 9) gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- 10) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi etici adottati dalla Società nel proprio Codice Etico e Deontologico ed il suo Addendum, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni istituendo una apposita casella di posta elettronica OdV@laureatedesign.it.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto *sub* B. Salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge, l'OdV deve assicurare la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

9.4. L'attività di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV verso gli organi sociali, l'OdV:

- relaziona per iscritto, su base semestrale all'organo amministrativo e al collegio sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.
- in ogni caso relaziona al Presidente del Cda, nelle ipotesi in cui emergano circostanze che richiedano un intervento immediato.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

Al Collegio Sindacale la relazione viene anche inviata per posta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo e-mail con richiesta della conferma di lettura.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;

Nuova Accademia S.r.l.

- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

10. Il Codice Etico e Deontologico ed il suo Addendum

Così come previsto dalle Linee Guida dalle maggiori Associazioni di categoria, il codice etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Il Gruppo *Laureate International Universities*, di cui fa parte la Società, ha deciso adottare un codice etico - denominato *Codice Etico e Deontologico* - tale da costituire un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che svolgono la propria attività per conto e nell'interesse del Gruppo. Esso contiene, tra l'altro, i principi etici generali e le norme comportamentali di riferimento cui tutti i destinatari devono uniformarsi.

La finalità del *Codice Etico e Deontologico* è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Allo scopo di garantire la piena *compliance* ai principi di cui al Decreto, il *Codice Etico e Deontologico* è integrato da un apposito documento, denominato Addendum, finalizzato ad introdurre alcuni principi etici aggiuntivi in relazione a specifiche tipologie di reato di cui al Decreto.

Il *Codice Etico e Deontologico* e il suo Addendum sono conformi ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 31 marzo 2008.

Il *Codice Etico e Deontologico*, così come l'Addendum, devono essere tassativamente ottemperati dai seguenti soggetti (indicati, di seguito, cumulativamente come "Destinatari"):

- i componenti degli Organi Sociali
- i dirigenti, i dipendenti, senza alcuna eccezione;
- tutti i soggetti che, pure esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente per la stessa (ad es., docenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, ecc.).

Tutti i Destinatari saranno tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare, i principi di comportamento.

Pur rimandando ai documenti specifici (*Codice Etico e Deontologico* ed Addendum), per il dettaglio, di seguito vengono indicati alcuni dei valori e delle aree su cui incidono i principi fondamentali seguiti dalla Società nello svolgimento della propria attività e che devono essere

Nuova Accademia S.r.l.

rispettati da tutti coloro che per essa agiscono. Il *Codice Etico e Deontologico* individua e regola una serie di principi etici che devono essere rispettati con riferimento:

- al ruolo dei supervisori
- ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- alla concorrenza;
- al rispetto delle risorse umane e alla gestione del personale;
- alla accuratezza nella gestione delle scritture contabili;
- al trattamento delle informazioni confidenziali;
- al conflitto di interessi;
- alla gestione del patrimonio della Società;
- alla privacy;
- all'utilizzo degli strumenti tecnologici;
- alle attività commerciali internazionali.

I principi etici enucleati nell'Addendum fanno riferimento a:

- tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio e ricettazione;
- tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- collaborazione con le Autorità in caso di indagini;
- ripudio delle organizzazioni criminali;
- corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- tutela dell'ambiente.

11. Il Sistema Disciplinare

11.1. L'adozione del Sistema Disciplinare

A mente degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello deve prevedere uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

La Società ha, quindi, adottato un proprio Sistema Disciplinare ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che costituisce uno dei protocolli più rilevanti del Modello.

11.2. La struttura

Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società si articola in quattro parti.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare, fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento relativo, che costituisce parte integrante del Modello.

Nuova Accademia S.r.l.

Nella prima parte del documento, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste.

Nella seconda sono indicate le condotte, commissive od omissive, che costituiscono violazioni del Modello e che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto. Vengono poi evidenziate le possibili violazioni, suddivise in quattro differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

La terza parte del Sistema Disciplinare indica, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

La quarta parte è dedicata alla disciplina del procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

12. Comunicazione e formazione sul Modello e sui protocolli

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti apicali ed ai referenti della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica. E' prevista altresì la pubblicazione del Modello in luogo accessibile a tutti, sia esso identificato presso gli edifici o nella rete informatica aziendale.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione sui siti istituzionali aziendali.

Oltre alla divulgazione del Modello, è prevista anche un'attività di formazione. L'Organismo di Vigilanza ha, fra gli altri, il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza adeguata del Modello e dei Protocolli che lo compongono.

In particolare, vengono pianificate apposite attività formative a cui è posto obbligo di partecipazione. Le modalità di esecuzione delle iniziative sono progettate dall'OdV, mediante la predisposizione di Piani, approvati dall'organo amministrativo ed implementati dalla Società.

All'esito della formazione i Destinatari devono sottoscrivere l'impegno a rispettare il Modello.

13. Aggiornamento del Modello

L'esigenza di aggiornare il Modello viene segnalata dall'OdV all'organo amministrativo. L'aggiornamento si impone, ad esempio, in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della approvazione.